



Seduta del

21 ottobre 2024

Comunicato il

22 ottobre 2024

Protocollo n.

828/2024

Incarico Derungs

concernente il miglioramento delle condizioni quadro per le discariche e per l'estrazione di materiale

Risposta del Governo

Conformemente al diritto federale in materia di ambiente, un'estrazione di materiale al di fuori delle acque può essere autorizzata indipendentemente da qualsiasi quantitativo soglia, se un'ubicazione soddisfa i presupposti previsti dalla pianificazione direttrice e delle utilizzazioni. Nel quadro delle procedure di pianificazione viene tra l'altro garantito che i siti di estrazione non si trovino in regioni esposte a rischi di caduta di pietre, di smottamenti o d'erosione particolarmente gravi oppure in una zona di protezione delle acque sotterranee, della natura o del paesaggio. Inoltre, conformemente all'art. 44 cpv. 2 lett. c della legge federale sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20) un'autorizzazione per l'estrazione in un corso d'acqua non può essere concessa qualora il suo bilancio in materiale detritico ne sia negativamente influenzato. Ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) ciò è il caso quando dal corso d'acqua viene prelevato più materiale detritico di quanto ne venga apportato naturalmente e si verifica un abbassamento del fondo del corso d'acqua. Anche le ubicazioni per discariche devono soddisfare i presupposti pianificatori. Inoltre dal 2016 l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) prevede per le discariche di materiale di scavo (tipo A) una grandezza minima di 50 000 m³, che può essere inferiore solo in casi eccezionali previa approvazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). A giudizio del Governo, occorre discutere esclusivamente la prescrizione relativa alla grandezza minima; il senso delle altre direttive di diritto federale dovrebbe essere senz'altro chiaro e quindi non contestato. Affinché l'offerta di spazio di discarica per la normale attività edilizia nelle regioni non venga occupata da discariche per progetti stradali e ferroviari, per simili progetti infrastrutturali di diritto speciale vengono regolarmente autorizzate, con il consenso dell'UFAM, discariche riferite al progetto di dimensioni anche inferiori alla grandezza minima. Inoltre interventi di riempimento di punti di estrazione o finalizzati a migliorare la coltivazione

agricola vengono autorizzati con la maggiore generosità possibile. La prassi di autorizzazione della Confederazione per progetti di discarica ordinari di dimensioni inferiori alla grandezza minima è invece restrittiva. Ciò è comprensibile, dato che all'argomentazione delle distanze di trasporto maggiori e delle emissioni di CO₂ si deve anche obiettare che le discariche di dimensioni inferiori sono antieconomiche per via delle misure necessarie per evitare depositi abusivi tramite recinzioni e sorveglianza. Inoltre, presso le ubicazioni delle discariche vi è sempre il rischio che venga depositato materiale contenente inquinanti quali sostanze nocive geogene o recentemente regolamentate, come ad es. sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). In questo modo le discariche celano anche un rischio potenziale per misure successive con corrispondenti costi conseguenti. Le discariche regionali centralizzate soddisfano anche l'obbligo di concentrazione di cui agli art. 1 e 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700). Esse costituiscono un rischio di monopolio solo se la gestione delle discariche viene affidata a un'impresa. Se le condizioni di accettazione di discariche regionali rimangono di competenza dell'ente pubblico, è possibile evitare prezzi di accettazione eccessivi a seguito di monopoli.

In merito al punto 1: il margine di manovra viene sfruttato al massimo già oggi.

In merito al punto 2: l'emanazione di disposizioni legali cantonali non permette di allentare disposizioni di diritto federale.

In merito al punto 3: il Governo è disposto a discutere, in occasione dei colloqui annuali con la direzione dell'UFAM, la prassi di autorizzazione in caso di discariche di tipo A con un volume inferiore alla grandezza minima, con l'obiettivo di individuare un eventuale potenziale di ottimizzazione per situazioni particolari.

In base a quanto esposto il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico per quanto riguarda il punto 1 e di stralciarlo come evaso, di respingerlo per quanto riguarda il punto 2 e di modificarlo come segue per quanto riguarda il punto 3: il Governo viene incaricato di discutere, in occasione del prossimo colloquio annuale con la direzione dell'UFAM, la prassi di autorizzazione in caso di discariche di tipo A con un volume inferiore alla grandezza minima, con l'obiettivo di individuare un eventuale potenziale di ottimizzazione per situazioni particolari.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere:

Daniel Spadin